

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO



Codice Amministrazione: p_md

Prov. Generale n. 0017424 P

Data: 20/11/2013 ore: 11:52

Classificazione:

REVO:

- Posta
- Corriere
- Raccomandata
- Fax
- A Mano
- Telematrica

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato Difesa ambiente

Servizio Tutela dell'atmosfera e del Territorio

09123 CAGLIARI

Pec: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

A.R.P.A.S.

Viale Ciusa 6

09131 CAGLIARI

Pec: dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

A.S.L. 6

Dipartimenti di Prevenzione

Servizio Ambiente e Salute

Via Bologna, 13

09025 Santuri

Pec: asl6santuri@pec.it

Comune di San Gavino M.le

Al Sig. Sindaco

Via Trento 2

09037 - San Gavino M.le

Pec: affarigenerali.sangavino@pec.comunas.it

OGGETTO REVOCA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE NR. 05/2010 - SOCIETÀ AGRICOLA
MEDIO CAMPIDANO SRL

Associazione delle Partecipazioni Ambientali, tecnologia e Gestione rifiuti

REVOCA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE NR. 05/2010 - SOCIETÀ AGRICOLA MEDIO CAMPIDANO SRL

Forma Documento: Comunicazione

DATA: 01/11/2013

Versione: 0.01

Relato: Tecnico

Direttore: Ing. Pirelli - Via Cagliari

Servizio: Settore Ambiente

09123

Servizio: Ufficio A.I.A.

Via: Via Paganini, 22 - 09025 Santuri (CA)

Tel.: 070 9156400

Fax: 070 9170310

Registrazione:

C.F.: 02124500921

P.I.: 02124500921

Web: www.arpasardegna.it

Per informazioni rivolgersi al numero verde 800 00 00 00

Pec: T02

In allegato alla presente comunicazione si invia la determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica nr. 251 del 12/11/2013 inerente l'applicazione dell'art. 29 decies comma C titolo III bis , parte II del D.lgs 152/2006 per la revoca A.I.A. nr 5/2010 e la chiusura dell'impianto della Società Agricola Medio Campidano Srl (ex Azienda Agricola Previdenza di Alessandro Mamusa).

Distinti saluti

Santuri, 15.11.2013

Il Dirigente
Ing. Pierandrea Bordinu



DETERMINAZIONE N° 251 DEL 12/11/2013
PROPOSTA N° 1985 DEL 30/10/2013 - REGISTRO GENERALE N° 1689

OGGETTO: *Società Agricola Medio Campidano S.r.l. - Revoca Autorizzazione Integrata Ambientale n. 05/2010 del 23.06.2010 e chiusura dell'impianto sito nel Comune di San Gavino Monreale, S.P. San Gavino Villacidro Km. 6.00, in Località Cannamenda*

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Visti:

- la Direttiva 96/61/CE sostituita dalla Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Regolamento Parlamento Europeo 3 ottobre 2002, n. 1774/2002 - "Recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano";
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";
- Il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE," che prevede il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA) per gli impianti soggetti alla disciplina IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con attività ricomprese nell'allegato I del medesimo decreto;
- il Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 aprile 2006 - Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 152/1999 (ora articolo 112 del D.Lgs. n. 152/2006);
- la legge regionale 11 maggio 2006 n. 4, art. 22, commi 3 - 8, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle AIA;

- la Legge Regionale 18 maggio 2006, n.6 relativa a "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)";
- la legge regionale 12 giugno 2006, n.9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- le linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla delibera G.R. 11.10.2006 n. 43/15, nonché la Guida alla compilazione della domanda di AIA e la relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da del 16.11.2006 n. 1763/II;
- la convenzione stipulata in data 9 maggio 2007 fra l'ARPAS, le Province sarde e la Regione Sardegna;
- il calendario per la presentazione della domanda di AIA per gli impianti IPPC di cui alla Determinazione del direttore del servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche dell'Assessorato Regionale Difesa Ambiente, n. 17077/479 del 28 maggio 2007;
- le "linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per la categoria 6.6.: impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di : a) 40000 posti pollame; b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg), o c) 750 posti scrofe.", emanate con Decreto 29 gennaio 2007 (supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2007 n. 125) dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 372/99 e dell'art. 4 del D.Lgs. 59/05;
- la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie";
- la Legge 28 febbraio 2008 n. 31, art. 32 bis, che modifica la Legge 243/2007;
- il Decreto Ministero Ambiente 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2008, n. 69/25 "Disciplina regionale degli scarichi", pubblicata sul supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n.6 del 19 febbraio 2009;

Richiamato:

il provvedimento dirigenziale con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5/2010 del 23.06.2010 al Sig. Alessandro Mamusa, in qualità di Gestore e Rappresentante legale dell'Azienda Agricola Previdenza di Alessandro Mamusa & C. S.a.s., avente sede legale in San Gavino Monreale, S.P. San Gavino - Villacidro Km. 6.00, in Località Cannamenda, per l'esercizio dell'impianto adibito all'attività di allevamento intensivo di suini

di cui al punto 6.6 dell'allegato I del D.Lgs. 59/2005 "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe", ubicato nel Comune di San Gavino Monreale, S.P. San Gavino Monreale - Pabillonis Km. 6.00, in Località Cannamenda;

Considerato che:

- con determinazione n. 106 del 18.05.2011 si dava atto che, a far data dalla suddetta determinazione, nella gestione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5/2010 del 23.06.2010 era subentrata, a seguito di voltura, la Società Agricola Medio Campidano S.r.l., con sede legale in San Gavino Monreale, S.P. San Gavino - Villacidro Km. 6.00, in Località Cannamenda;
- la Società Agricola Medio Campidano S.r.l. risultava, per effetto di quanto sopra, gestore dell'impianto, ubicato nel Comune di San Gavino Monreale, S.P. San Gavino Monreale - Pabillonis Km. 6.00, in Località Cannamenda, alle seguenti prescrizioni
 - che presentasse alla Provincia entro sette giorni dal ricevimento della suddetta determinazione l'attestato comprovante l'accettazione totale del contenuto della suddetta autorizzazione e il documento di nomina del responsabile tecnico dell'impianto IPPC;
- il Rappresentante legale della Società Agricola Medio Campidano S.r.l., Sig. Enrico Stagno, con nota del 30.06.2011, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. nr. 15835 del 30/06/2011, dichiarava che:
 - aveva preso integrale visione e accettava totalmente il contenuto dell'autorizzazione AIA n. 05/2010 a suo tempo rilasciata all'Azienda Agricola Previdenza di Alessandro Mamusa & C. S.a.s. e volturata alla scrivente con determinazione n.106 del 18.05.2011;
 - il Responsabile tecnico dell'impianto IPPC era il Sig. Alessandro Mamusa;

Vista:

- la nota prot. 16283 del 19.06.2013 dell'ARPA Sardegna, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. nr. 10791 del 19/06/2013, da cui si evince la violazione degli obblighi a carico del Gestore di inoltro degli esiti delle verifiche di autocontrollo e/o del rapporto annuale dell'esercizio 2012;

Preso atto che:

- con atto, prot. n.11164 del 25.06.2013, notificato in data 04/07/2013, mediante raccomandata A.R. n. 135468865184, la Provincia del Medio Campidano, intimava la Società Agricola Medio Campidano S.r.l., con sede legale nel Comune di San Gavino, S.P. San Gavino - Villacidro Km. 6,00, in Località Cannamenda, di ottemperare, entro 60 gg. dal ricevimento della diffida, agli obblighi del gestore di inoltro degli esiti delle verifiche di autocontrollo e/o del rapporto annuale dell'esercizio 2012, nonché al rispetto delle prescrizioni contenute

nell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 05/2010 del 23.06.2010, avvertendo la stessa che in caso di mancato rispetto di quanto previsto nella diffida, si sarebbe proceduto alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ai sensi dell'art. 29 - decies del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006;

Rilevato che:

alla data odierna, la diffida ad adempiere intimata e rivolta alla Società Agricola Medio Campidano è rimasta senza esito e che tale inadempimento determina l'applicazione dell'art. 29-decies, comma 9, del titolo III bis, parte II, del D.Lgs. 152/2006 il quale stabilisce che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni;

- a. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b. alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- c. alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente;

Ritenuto:

pertanto, di dover adottare un provvedimento di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e di chiusura dell'impianto a seguito del mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 29 quattordicesimo del D.Lgs. 152/2006;

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Atteso che:

la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. C) del titolo III bis, parte II, del D.Lgs. 152/2006, alla revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 05/2010 del 23.06.2010 rilasciata al Sig. Enrico Stagno, in qualità di Rappresentante legale della Società Agricola

Medio Campidano S.r.l., con sede legale nel Comune di San Gavino, S.P. San Gavino - Villacidro Km. 6,00, in Località Cannamenda;

3. di procedere, altresì, sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. C) del titolo III bis, parte II, del D.Lgs. 152/2006, alla chiusura dell'impianto della suddetta Società, sito nel Comune di San Gavino Monreale, S.P. San Gavino Monreale - Villacidro Km. 6,00, in Località Cannamenda;
4. di notificare il presente provvedimento al Gestore e Rappresentante legale, Sig. Enrico Stagno, della Società Agricola Medio Campidano S.r.l., con sede legale nel Comune di San Gavino Monreale, S.P. San Gavino - Villacidro Km. 6,00, in Località Cannamenda;
5. di inviare copia del presente atto alla R.A.S., Assessorato della Difesa dell'Ambiente, all'ARPAS, Dipartimento di Cagliari, al Sindaco del Comune di San Gavino Monreale, all'ASL di Sanluri, Servizio Igiene Pubblica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D.Lgs. n. 104/2010) ovvero ricorso al Capo Straordinario dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Dirigente

Ing. Pierandrea Bandinu

Redatto:

C. Garau